

Decreto del Presidente della Repubblica - 2 Settembre 1965, n. 1156

Modifica all'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1965 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 3 aprile 1957, n. 235, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 1 del predetto regolamento, al fine di includere tra gli organi dei quali è previsto il prelievo a scopo di trapianto terapeutico anche il rene e le sue parti;

Udito il Consiglio superiore di Sanità;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Promulga la seguente legge:

Articolo Unico

L'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere:

- 1) bulbo oculare, sue parti ed annessi;
- 2) rene e sue parti;
- 3) ossa e superfici articolari;
- 4) muscoli e tendini;
- 5) vasi sanguigni;
- 6) sangue;
- 7) nervi;
- 8) cute;
- 9) midollo osseo;
- 10) aponeurosi;
- 11) dura madre

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1965.

SARAGAT

Moro - Mariotti

Visto, il Guardasigilli: Reale.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1965

Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 95 - Villa